

T.A.R. Napoli (Campania), Sez. I, 29/09/2025, n. 6446

SVOLGIMENTO E MOTIVI

Rilevato che parte ricorrente ha proposto ricorso per l'annullamento del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di aggiornamento della procedura antimafia presentata in data 10 marzo 2025 presentata dalla ricorrente, con declaratoria dell'obbligo di provvedere in merito con provvedimento espresso e motivato;

Rilevato che con memoria del 13.5.2025 la Prefettura ha affermato di avere avviato il procedimento di aggiornamento, e che con nota del 19.9.25 l'Amministrazione, in risposta alla richiesta istruttoria del Collegio, ha affermato che la Prefettura ha emesso il provvedimento interdittivo, venendo meno l'interesse del ricorrente alla decisione del ricorso avverso il silenzio;

Rilevato che parte ricorrente non ha contestato tale ultima nota dell'Amministrazione;

Ritenuto pertanto che non persista l'interesse alla decisione del ricorso, il quale è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

Compensate le spese in ragione della particolarità e controvertibilità delle questioni sottese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile e compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.

Conclusione

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati (*Omissis*).

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima : È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto avverso il silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione quando, in pendenza di giudizio, l'Amministrazione stessa adotta il provvedimento espresso finale. Nello specifico, l'emissione del provvedimento interdittivo da parte della Prefettura a seguito di un'istanza di aggiornamento della procedura antimafia fa venir meno l'interesse del ricorrente a una pronuncia sul silenzio, rendendo il ricorso improcedibile.

Supporto Alla Lettura :

RICORSO AL TAR

Il **Tribunale Amministrativo Regionale** è l'organo di giustizia amministrativa di primo grado chiamato a decidere su quasi tutte le controversie che coinvolgono la Pubblica Amministrazione e le Autorità Indipendenti. Quello amministrativo è un giudizio a carattere per lo più¹ impugnatorio in cui il privato (cittadino o impresa che sia) si oppone ad un provvedimento, o ad un silenzio, di una Pubblica Amministrazione che ritenga lesivo di un proprio interesse legittimo o di un proprio diritto soggettivo.

Alcune tra le materie che rientrano nella giurisdizione amministrativa sono:

- Appalti in materia di lavori, di forniture e di servizi pubblici
- Commercio
- Forze Armate
- Gestione degli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica
- Edilizia e Urbanistica
- Cinematografia, teatro, spettacoli e sport
- Provvedimenti prefettizi in materia di cittadini extracomunitari
- Opere pubbliche, espropriazione e occupazione d'urgenza
- Istruzione pubblica
- Servizio sanitario nazionale
- Viabilità e trasporti
- Farmacie
- Sicurezza pubblica
- Ambiente, ivi compresi il paesaggio, i beni culturali e i relativi vincoli
- Impiego pubblico, compreso quello dell'Università
- Monopoli di stato, lotto, lotterie e giochi
- Provvedimenti in materia di cittadini extracomunitari
- Accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa

Il ricorso al TAR deve essere proposto entro il termine perentorio di 60 giorni dall'avvenuta conoscenza del provvedimento che si intende impugnare o, nelle fattispecie per cui è previsto la configurazione del silenzio rifiuto, entro 60 giorni dallo scadere del termine per la formazione di tale rigetto implicito.

Per ricorrere al TAR è necessario farsi patrocinare da un avvocato cui va conferita una procura speciale ad hoc.

Giurispedia.it